

N. 01978/2015REG.PROV.COLL.

N. 07505/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 7505/2014 RG, proposto dalla Baxter s.p.a., corrente in Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Sanino e Riccardo Arbib, con domicilio eletto in Roma, v.le Parioli n. 180,

contro

l'Azienda provinciale per i servizi sanitari – APSS di Trento, in persona del Direttore generale *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Manzi e Marico Pisoni, con domicilio eletto in Roma, via F. Confalonieri n. 5 e

nei confronti di

Johnson & Johnson Medical s.p.a., corrente in Pomezia (RM), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, controinteressata e appellante incidentale, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Satta, Anna Romano e Mario Zoppellari, con domicilio eletto in Roma, Foro Traiano n. 1/A,

per la riforma

della sentenza del TRGA di Trento n. 237/2014, resa tra le parti e concernente l'aggiudicazione definitiva della fornitura di emostatici e dispositivi per chirurgia e chirurgia mini-invasiva;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;

Visti gli atti tutti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, c. 10, c.p.a.;

Relatore all'udienza pubblica del 4 dicembre 2014 il Cons. Silvestro Maria Russo e uditi altresì, per le parti, gli avvocati Sanino, Manzi e Satta;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. – A seguito di procedura negoziata, l'APSS di Trento, senza modificare in modo sostanziale le condizioni iniziali della procedura aperta andata in parte deserta, ha aggiudicato alla J&J Medical s.p.a. la fornitura di emostatici e dispositivi per chirurgia, anche mini-invasiva.

Tanto affinché siano adoperati nelle procedure chirurgiche come coadiuvanti dell'emostasi, quando il controllo dell'emorragia, tramite legatura o procedure standard, è inefficace o impraticabile (cfr., sul punto, il capitolato tecnico, ma anche le IFU [istruzioni per l'uso] rilasciate negli Stati Uniti di America per *Surgiflo*, nonché pag. 9 della memoria dell'appellante del 17 novembre 2014).

2. – La Baxter s.p.a., corrente in Roma e la cui casa madre produce da lungo tempo l'emostatico *Floseal*, ha partecipato alla predetta procedura negoziata, ma s'è collocata al secondo posto nella relativa graduatoria di merito. Essa, infatti, ha ottenuto nel complesso punti 90,66 —dei quali punti 47,66 per l'offerta tecnica—, a fronte dei punti 95 assegnati all'aggiudicataria. Sicché la Baxter s.p.a. ha impugnato gli atti della procedura innanzi al TRGA di Trento, con il ricorso n. 283/2013 RG, deducendo in sostanza la limitazione dell'impiego, secondo l'IFU europeo del *Surgiflo*, nei casi di neurochirurgia e di urologia —dove l'inadeguatezza di tal prodotto relativamente all'oggetto di tal fornitura, specie per i casi di forte emorragia arteriosa—, nonché, in subordine, altri tre motivi procedurali.

L'adito TRGA, con sentenza n. 237 dell'11 giugno 2014, ha respinto tutte le questioni compresa la impugnazione del bando, ove avesse giustificato l'equivalenza (in realtà, la biosimilarità) tra i due presidi. Al contempo, ha dichiarato improcedibile il gravame incidentale di J&J Medical s.p.a., proposto per far constare le medesime limitazioni prescritzionali nei confronti del *Floseal*, esistenti sì nelle IFU americane, ma non anche in quelle stabilite dall'*European medicines Agency*– EMA.

3. – Appella quindi la Baxter s.p.a., con il ricorso in epigrafe, deducendo, oltre alla contestazione di tutti i capi, l'erroneità dell'impugnata sentenza in relazione alla rilevante differenza tra i due presidi *de quibus*. E ciò anche tenuto conto della consistenza dei rispettivi coaguli (granulare nel *Floseal*, fluido in *Surgiflo*), poiché la trombina è maggiore nel primo, donde l'impossibilità, per la Società appellante, d'ogni sovrapposibilità tra i presidi stessi. Tanto non considerando l'esistenza, ad avviso dell'appellante, di vari giudicati, anche di questo Consiglio, a favore della tesi sulla superiorità del proprio presidio rispetto a quello della J&J Medical s.p.a.

Resiste in giudizio l'APSS intimata, che conclude *funditus* per il rigetto dell'appello principale e, in relazione alla linearità della propria attività come accertato in sentenza, pure di quello incidentale. Anche la J&J Medical s.p.a. s'è costituita nel presente giudizio, eccedendo l'integrale infondatezza dell'appello e, con la memoria notificata il 15 ottobre 2014, in via incidentale subordinata censura la sentenza nella parte in cui ha dichiarato improcedibile il gravame incidentale di primo grado per l'omessa esclusione della Baxter s.p.a. dalla procedura negoziata, con riguardo alle precauzioni di uso delle IFU americane per il *Floseal* letteralmente identiche a quelle imposte nelle IFU dell'EMA al *Surgiflo*. Tutte le parti hanno depositato documentazione e memorie.

Alla pubblica udienza del 4 dicembre 2014, su conforme richiesta delle parti, il ricorso in epigrafe è assunto in decisione dal Collegio.

4. – L'appello è infondato e va integralmente disatteso, per le ragioni e con le precisazioni qui di seguito indicate.

In via preliminare, costituisce nuova deduzione in appello, come tale inammissibile perché mai fatta presente in primo grado, la questione circa la consistenza dei coaguli dei due presidi (granulare, nel *Floseal*, anziché

fluido) e sulla maggior concentrazione di trombina nell'uno (*Floseal*) rispetto all'altro (*Surgiflo*). La serena lettura del ricorso di primo grado porta a concludere che tali dati, per quanto significativi, non sono stati specificamente toccati in quella sede, pur costituendo elementi di sicuro rilevanti fin dall'inizio del contenzioso. Invero, il primo motivo del ricorso s'è incentrato piuttosto sia sui limiti del *Surgiflo* in sé e per l'utilizzabilità di esso ai fini della fornitura, sia sulla illegittima ammissione della J&J Medical s.p.a. alla procedura *de qua*, sia sull'irragionevolezza del punteggio ottenuto da quest'ultima, ma pur sempre in relazione a quelli che l'appellante crede limiti e che, come meglio si vedrà appresso, invece sono mere precauzioni.

Né a diversa conclusione deve pervenire il Collegio con riguardo alla relazione del prof. D'Angelo, sì depositata in appello, ma non per ciò solo ammissibile ai sensi dell'art. 104, c. 2, c.p.a.

Confessa l'appellante che tal relazione è stata predisposta nel giudizio civile tra essa e la stessa J&J Medical s.p.a. ed in data successiva alla pubblicazione della sentenza qui impugnata, giudizio poi sfociato con l'ordinanza inibitoria del Tribunale di Roma in data 8 ottobre 2014 avverso la stessa Baxter s.p.a. Tuttavia e al di là di tal particolare occasione, nulla avrebbe impedito all'appellante di farne constare il contenuto, oppure di chiedere una relazione apposita fin dall'inizio del giudizio avanti al TAR, non constando che, in quella sede, vi siano state preclusioni al riguardo.

Afferma poi l'appellante che spetta a questo Giudice di valutare l'indispensabilità del documento stesso, il che è materialmente vero, com'è vera pure la differenza proprio su quest'aspetto tra il citato art. 104, c. 2 e la successiva formulazione dell'art. 345, III c., c.p.c. (cfr., p.es., Cons. St., III, 13 settembre 2013 n. 4546; id., V, 22 dicembre 2014 n. 6200).

Ma è anche vero che, tranne i casi d'indispensabilità *in re ipsa* (perché acquisibili anche d'ufficio: arg. ex Cons. St., VI, 30 maggio 2014 n. 2820), il potere *de quo* non è un potere mero. Come in tutte le vicende sanzionate con decadenza o inammissibilità, è onere della parte, la quale predichi siffatta indispensabilità, fornirne un serio principio di prova circa la necessità che il contenuto del documento sia incorporato nella argomentazione del Giudice d'appello. Che poi tal autorevole opinione del prof. D'Angelo sia per vero indispensabile in questa sede, non pare al Collegio e lo si vedrà meglio tra poco.

Un esempio, per tutti.

Sicché non limite, né tampoco controindicazione, ma sola avvertenza è quella di come usare il *Surgiflo* nell'emorragia «...arteriosa a fiotto, ristagno di sangue o altri liquidi organici oppure se la sede emorragica sia occultata dal sangue...». Ebbene, se, come dice la relazione, il chirurgo può ben discernere tra i sanguinamenti (pure a fiotto) di arteriole interrotte a sezione completa e quelli da brecce in vasi di maggior calibro che devono irrorare distretti lontani, allora può valutare se ed in qual misura l'un presidio o l'altro possa servire alla bisogna. Ove egli abbia a disposizione solo il *Surgiflo*, tratterà i sanguinamenti severi con gli accorgimenti più acconci, in relazione alla diversa concentrazione di trombina di tal presidio rispetto al concorrente e tenendo conto che il presidio adoperato «... non fungerà da tampone o tappo in un sito di sanguinamento...».

Dal che l'evidente infondatezza della pretesa attorea sia sull'assenza d'equivalenza tra i due presidi nel senso indicato dall'art. 68 del Dlg 12 aprile 2006 n. 163 (suonando tal richiamo a guisa di salvaguardia non del diritto alla salute, ma di un'indebita restrizione del mercato), sia sul fatto che, a causa di siffatte "limitazioni", il *Surgiflo* finirebbe per non esser mai usato (essendo ciò una mera ipostasi, nemmeno suffragata da un minimo dato statistico correlato alle vicende "limitatrici").

5. – Giova rammentare inoltre che, ferma l'esclusione delle offerte che non avessero avuto le caratteristiche tecniche e qualitative precisate nel capitolato tecnico, quest'ultimo prevede l'uso del presidio richiesto anche nelle procedure chirurgiche invasive, senza limitazioni di specialità. Infatti, in questi casi, il presidio deve servire «...come coadiuvante dell'emostasi quando il controllo dell'emorragia tramite legatura o procedure standard è inefficace o non praticabile...» e deve «... essere riassorbibile, composto da gelatina di origine animale e trombina umana...».

Ora, i due prodotti hanno una matrice di gelatina d'origine animale (suina per il *Surgiflo*, bovina per il *Floseal*) e son stati valutati dal seggio di gara corrispondenti alle prescrizioni del capitolato, molto buoni, rispondenti nell'impiego clinico in modo ottimale ai requisiti prescritti e di preparazione agevole. La differenza di punteggio tra le due imprese s'è dunque incentrata non sulla valutazione tecnica dei due prodotti, in quanto essi hanno ottenuto entrambi punti 45 e, dunque, sono stati reputati avere caratteristiche compositive e profili d'efficacia ed appropriatezza in pratica sovrapponibili. Il divario nei rispettivi punteggi s'è verificato allora a cagione del prezzo offerto, quello della J&J Medical s.p.a. essendosi appalesato più conveniente.

Ebbene, quest'ultima Società ripropone in questa sede le eccezioni nonché, sotto la forma d'appello incidentale condizionato, il suo gravame incidentale che il TAR ha dichiarato improcedibile.

Essa al riguardo parte dall'identità di precauzioni d'uso per entrambi i prodotti, ancorché per il *Floseal* allo stato non riportate nelle IFU dell'EMA, per argomentare che, ove queste si dovessero intendere a guisa di controindicazioni o di limitazioni nell'uso, ciò dovrebbe valere per tutt'e due i presidi. Tali precauzioni concernono appunto la circostanza che la sicurezza e l'efficacia dell'uso di questi nelle procedure neurochirurgiche ed urologiche non son state stabilite mediante studi clinici casuali. Sicché i presidi stessi, in queste ultime procedure, non dovrebbero esser lasciati nella pelvi renale o negli ureteri, affinché si eviti la possibile formazione di calcoli. Come si vede e come ha ben osservato il TRGA, la stessa formulazione delle IFU fa ragionevolmente ritenere che, appunto per l'assenza allo stato dell'arte di studi clinici "randomizzati" (e con risultati probanti), nelle procedure chirurgiche *de quibus* i due presidi sono sì utilizzabili senza limiti, seppur con i suggeriti accorgimenti. Si tratta, perciò, non di limitazioni o di controindicazioni, ché in caso contrario così sarebbero state definite nelle stesse IFU, bensì di mere indicazioni sul corretto (e cautelativo) dei presidi stessi nei casi in cui gli studi dei relativi casi non diano tuttora risultati appaganti, senza al contempo sconsigliarne in tutto o in parte o limitarne l'utilizzabilità in dati contesti.

È appena da osservare, per sgombrare il campo da ogni equivoco sul punto, che la Sezione, con la sentenza n. 1401 del 24 marzo 2014, parlando del *Surgiflo* ha censurato non già il prodotto in sé, ma il mancato approfondimento istruttorio di quella stazione appaltante proprio sulla circostanza che le IFU dell'EMA non indicano una controindicazione assoluta all'utilizzo del presidio.

La Sezione ha sottolineato che la P.A. aggiudicatrice ha valutato «... *senza... compiere una effettiva valutazione, sul piano del merito tecnico dell'offerta, circa l'effettiva idoneità e sufficienza in concreto del prodotto, alla luce delle sue caratteristiche tecniche come rappresentate nella loro completezza nelle Instructions for Use valide per l'Italia (come allegate all'offerta e dunque le sole aventi rilievo nel presente giudizio, che peraltro, ove in qualche modo ritenute affette da "mancanza" sarebbero dovute essere poste a base di ricorso incidentale in primo grado ai fini della contestazione della ammissibilità dell'offerta della ricorrente principale), a soddisfare le esigenze della stazione appaltante...».*

Nella specie, per contro, il gravame incidentale è stato proposto dalla J&J Medical s.p.a. (ed è stato anche riprodotto in questa sede), mentre l'approfondimento tecnico è stato a sua volta ben svolto dalle parti, mentre il seggio di gara ha operato esprimendo un giudizio tecnico immune da mende logiche e scientifiche.

6. – E non a caso il Collegio parla allo stesso modo d'entrambi i presidi.

È certo vero che le IFU europee di *Surgiflo* recano le predette cautele e quelle di *Floseal* no, come tal differenza è sicuramente rilevante. Ed è anche vero che ogni questione su tal differenza non ha formato oggetto di specifica e diretta valutazione del seggio di gara, perché introdotti sì nel giudizio di primo grado dall'odierna appellata, quantunque successivi (*rectius*, resi noti posteriormente) alla procedura negoziata. Senonché, per quanti sforzi faccia l'appellante per dimostrare il contrario, agli occhi del Collegio non appaiono evidenze scientifiche dirimenti, sì da rendere quelle, che appaiono solo mere cautele nell'uso del *Surgiflo* nelle chirurgie urologica e neurologica, vere e proprie limitazioni, quando non controindicazioni.

Anche a voler superare il limite posto dall'art. 104, c. 2, c.p.a., neppure l'autorevole parere del prof. D'Angelo dirime la questione, non foss'altro perché argomenta sì sulla scorta di pari pregevole letteratura ed

esclude la biosimilarità dei due presidi, ma senza che nemmeno egli abbia condotto quegli studi randomizzati, a causa dell'assenza dei quali l'EMA propone i predetti suggerimenti.

A ben vedere, la predetta relazione va oltre il giudizio di infungibilità dei due presidi (segnatamente per la maggior concentrazione di trombina nel *Floseal*), fino a concludere in sostanza per una minor efficacia ed appropriatezza del *Surgiflo*. La questione, però, è più circoscritta, posto che, come rettamente dice il TAR, il *Surgiflo* è un prodotto recente, sul quale non si è ancora formata una compiuta letteratura medico-scientifica, né si è consolidata una vasta esperienza clinica. Sicché non ha motivo il Collegio d'escludere che pure la relazione del prof. D'Angelo muova dagli stessi dati tecnici, scientifici e clinici a disposizione sia dell'EMA nell'autorizzare il commercio del *Surgiflo*, sia nonché del seggio di gara nel giudicarlo ai fini dell'appalto.

Anzi, sul punto, il seggio di gara è partito dalla mera constatazione delle IFU europee d'entrambi i presidi, valutandone il contenuto secondo scienza e coscienza e pervenendo ad una considerazione non già di biosimilarità (ché ciò spetta alla sola EMA), bensì di corrispondenza (in assenza di reale prova contraria dirimente) alle esigenze terapeutiche sottese alla fornitura.

È allora vero pure che, a fronte di tali vicende presso l'EMA e presso il seggio di gara, non è certo precluso all'appellata di dimostrare l'assenza di reali differenze, più che di natura, d'impiego tra il proprio presidio sanitario e quello dell'appellante, a confutazione della tesi di questa. E ciò, se del caso, anche sulla scorta di altre evidenze scientifiche o di valutazioni cautelative rese, sia pur in altri ma simili contesti istituzionali, in ordine all'immissione in commercio del *Floseal*. Questo vuol dire che così il Giudice accerta non già direttamente la biosimilarità tra i due presidi —che, peraltro, non è l'oggetto del contendere e non è neppure nella competenza del Collegio o del TAR—, ma la prova proposta dall'appellata al fine di far constare il significato, a tutto concedere ed al di là di ogni altro dato differenziale tra detti presidi, delle precauzioni d'uso del suo prodotto. Tal elemento di prova si appalesa ancor più significativo quando, come nella specie, la valutazione *de qua* promani da enti o soggetti certificatori, oppure da Autorità che, al riguardo, possiedono un grado d'indipendenza e di obiettività di giudizio non inferiore o peggiore di quelli che l'UE riconosce all'EMA.

L'appellata dimostra che le IFU americane indicano determinate cautele per il *Floseal* in maniera più rigorosa rispetto a quelle europee, oltre che di natura simile a quanto l'EMA suggerisce per il *Surgiflo*.

Ebbene, ciò serve ad affermare non tanto la perfetta sovrapponibilità tra i due presidi —certo non predicabile, trattandosi di presidi biologici—, quanto l'assenza d'evidente irragionevolezza nel giudizio del seggio di gara sulla sostanziale parità funzionale di essi ai fini precipui della fornitura. Al riguardo è stata l'appellante stessa ad asserirne, in una con la critica al seggio di gara, il difetto di questa parità, onde questo Giudice, a fronte di argomenti di prova documentale che affermano per entrambi i presidi i medesimi "limiti" d'uso, non può prescindere, per respingere la critica attorea alla diversa opinione della stazione appaltante, dall'esistenza d'una pari efficacia del principio di precauzione nei riguardi di tutt'e due i presidi. E ciò almeno *rebus sic stantibus*, ossia allo stato dell'arte e finché la letteratura e le prove cliniche non impongano un diverso trattamento o nuove indicazioni nelle IFU di uno solo o d'entrambi i presidi.

Sicché, se allo stato e *coeteris paribus* l'uno e l'altro sono rispondenti alle specifiche dedotte in capitolato, non irrazionale o erroneo è il paritario trattamento di entrambi, nell'*an* dell'ammissione e nel *quantum* e nel *quid* del giudizio tecnico.

6. – Donde l'infondatezza della deduzione dell'appellante, per cui la J&J Medical s.p.a. sarebbe stata onerata ad impugnare le caratteristiche del prodotto da fornire, visto che le differenze tra i due presidi non son state punto colte dal seggio di gara e son state introdotte, ma senza pregio, dalla sola appellante nel presente contenzioso.

Ed infondata pure è la censura che l'appellante muove, sullo stesso punto, al capitolato ed al comportamento del seggio di gara, atteso che la superiorità del suo presidio su quello dell'appellata è predicato con fervore, ma senza superare il vaglio della manifesta irragionevolezza, allo stato dell'arte, di tal comportamento e

senza che le minime differenze d'aggettivazione tra i due presidi abbiano manifestato contraddizioni o volontà di distinguere i punteggi poi assegnati.

Né maggior pregio ha la tesi dell'eccessiva compiacenza del seggio di gara nel valutare il *Surgiflo* e nell'assegnargli un alto punteggio, giacché essa pecca di letteralismo e si fonda sulle IFU dell'EMA nelle quali le controindicazioni dedotte non compaiono, certo non nel significato che l'appellante vuol loro attribuire. In tal caso, non contro il seggio di gara, ma contro le IFU o, meglio, contro la stessa AIA del *Surgiflo* sarebbe dovuta insorgere a suo tempo, ove le avesse ritenute affette da tal mancanza, l'odierna appellante e non l'ha fatto.

Pretestuosa è poi la censura contro il rigetto, da parte del TRGA, dell'omessa lettura degli atti posti nella busta contenente la documentazione amministrativa, al di là dell'indebito richiamo all'arresto dell'Adunanza plenaria n. 13/2011, che non riguarda altro che l'offerta tecnica. A tutto concedere, non v'è nella specie una sicura dimostrazione che il seggio di gara abbia effettivamente omesso tal adempimento, appalesandosi la vicenda più che altro come una divergenza d'interpretazione del verbale. Infatti, il seggio di gara ha verbalizzato d'aver verificato il contenuto della busta stessa e d'averne riscontrato la regolarità, sul punto affermando che «...il Presidente... prosegue quindi con l'apertura delle buste contenenti i documenti per l'ammissione alla gara... verificando la documentazione ivi inserita e riscontrando, per entrambe le Ditte, la regolarità dell'offerta presentata...». Con ogni evidenza, il Presidente del seggio di gara, per fare quanto verbalizzato, ha dovuto dar contezza del contenuto della busta, in seduta pubblica ed in presenza dei rappresentanti delle imprese, senza che nessuno ha avuto alcunché da ridire o da far a sua volta verbalizzare. Tal adempimento, al fine d'assicurare il contenuto minimo della trasparenza, si sostanzia in un semplice controllo preliminare degli atti inviati, che non può eccedere lo scopo d'ufficializzare l'acquisizione dei documenti presenti nella busta, di talché l'operazione *de qua* non deve andare al di là del mero riscontro degli atti prodotti dall'impresa concorrente. Sicché ogni ulteriore attività del seggio di gara s'appalesa meramente defatigatorio, visto che tal adempimento può esser anche accompagnato dalla lettura a voce alta dei titoli della documentazione, che è attività consustanziale all'ufficializzazione di siffatta acquisizione ed il cui svolgimento non è soggetto, al di là della verbalizzazione, a peculiari solennità di rito. L'appellante non reputa ciò sufficiente, ma non offre, visto che colà era presente il suo rappresentante, alcun serio principio di prova di tal insufficienza, o almeno della discrasia tra il verbale e quanto materialmente accaduto, neppure nelle forme ex art. 63, c. 3, c.p.a.

Quanto poi alla censura sull'omessa predefinizione dei sub-criteri e dei sub-pesi, l'appellante non considera che, essendo la procedura da aggiudicare all'offerta economicamente più vantaggiosa, la fissazione dei sub-criteri spetta alla *lex specialis* e non al seggio di gara. Né tien conto che l'art. 83, c. 4 del Dlgs 163/2006 prevede non la necessità *sic et simpliciter* dei sub-criteri e dei relativi sub-pesi o sub-punteggi, bensì la rimessione al bando di stabilirli in relazione all'esistenza di criteri principali non sufficientemente analitici, nonché all'idoneità di questi d'assicurare, da soli, una precisa, adeguata e trasparente ponderazione dell'offerta. Come ha precisato il TRGA sul punto, in effetti la definizione dei sub-criteri non s'è resa necessaria per le caratteristiche tecniche e di qualità dei prodotti, essendo queste esclusivamente desunte dalla documentazione tecnica; per contro, le caratteristiche funzionali ed operative son state articolatamente disaggregate in cinque sub-criteri, da intendersi di pari peso in mancanza d'una diversa scelta da parte della *lex specialis*. Nell'un caso e nell'altro, vi sono elementi, nel contenuto del bando, che già di per sé riescono ad assicurare un sufficiente e ragionevole raggiungimento delle finalità sottese al citato art. 83, c. 4.

7. – In definitiva, l'appello va rigettato, senz'uopo di ulteriore disamina dei motivi del gravame incidentale di primo grado, oltre a quelli già tenuti in considerazione dianzi. Le spese del presente giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. III), definitivamente pronunciando sull'appello (ricorso n.7505/2014 RG in epigrafe), lo respinge.

Condanna la Società appellante al pagamento, a favore delle parti resistenti e costituite ed in misura uguale tra loro, delle spese del presente giudizio che sono nel complesso liquidate in € 5.000,00 (Euro cinquemila/00), oltre IVA, CPA ed accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 4 dicembre 2014, con l'intervento dei sigg. Magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Carlo Deodato, Consigliere

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Vittorio Stelo, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/04/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)